

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1496)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati

ONOREVOLI SENATORI. — La catastrofe che il 19 luglio scorso ha colpito la frazione Stava nel comune di Tesero, causata dal cedimento di bacini di lavaggio della fluorite estratta dalla miniera di Prestaval, ha provocato la morte di ben 246 persone oltre alle 70 che risultano disperse e per le quali è da presumere che siano rimaste vittime del medesimo evento.

Le cause e le responsabilità dell'accaduto sono in corso di accertamento da parte di una apposita commissione d'inchiesta nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1985 e da parte della autorità giudiziaria.

Ai primi interventi di assistenza ai superstiti ed alle famiglie delle vittime del disastro ha provveduto la provincia autonoma di Trento utilizzando anche un contributo della Comunità economica europea, ma per l'opera di ripristino la provincia stessa ha fatto presente di non poter far fronte con le proprie ordinarie disponibilità ed ha chiesto un contributo speciale, richiesta che appare giustificata.

Lo Stato deve anche farsi carico di emanare disposizioni per semplificare ed accelerare le procedure per la dichiarazione di morte presunta e per i dispersi prevedere qualche forma di agevolazione fiscale in favore dei familiari delle vittime.

A tanto si provvede con il presente provvedimento d'urgenza, del quale si chiede la conversione in legge e nel quale si è ritenuto di inserire anche norme concernenti interventi straordinari ed urgenti diretti a scongiurare il pericolo determinato da movimenti franosi in atto e incombente sulla popolazione di grossi agglomerati urbani.

In particolare:

con l'articolo 1 si provvede ad assegnare, per l'anno 1985, alla provincia autonoma di Trento un contributo speciale di lire 30 miliardi;

con l'articolo 2 si è inteso semplificare e accelerare le procedure relative alla dichiarazione di morte presunta dei dispersi, prevedendo anche forme di esoneri fiscali e altri benefici concernenti sollievo dagli oneri collegati alle formalità previste;

con l'articolo 3 si è inteso disporre il riconoscimento della qualifica di infortunato del lavoro *ex-lege* in favore dei cittadini rimasti invalidi o deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe e ciò al fine di assicurare una rendita in favore dei congiunti delle vittime. La norma prevede anche procedure accelerate per il conseguimento dei benefici che saranno corrisposti dall'INAIL e rimborsati, annualmente, dalla provincia autonoma di Trento con le maggiori entrate derivanti dalla quota di devoluzione dei tributi erariali stabilita annualmente d'accordo tra il Governo ed il presidente della Giunta provinciale (articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). La disposizione è stata concordata con gli organi della provincia autonoma di Trento;

l'articolo 4 disciplina l'esenzione dalle imposte di successione, trascrizione, ipotecarie e catastali a favore dei congiunti delle vittime della catastrofe. La norma, per uniformità di trattamento, riproduce analoga disposizione emanata in occasione di altre calamità che si sono verificate in precedenza (articolo 8 del decreto-legge n. 799 del 1980 convertito nella legge n. 875 del 1980);

con l'articolo 5 si provvede ad abbreviare i termini delle procedure di ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari andati smarriti o distrutti per effetto dell'evento;

con l'articolo 6 si intende prevedere la possibilità del recupero, nei confronti dei responsabili, se individuati, da parte dello Stato e della provincia autonoma di Trento, degli oneri sopportati in applicazione dei benefici contemplati nel presente provvedi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento e nelle disposizioni emanate dalla provincia autonoma di Trento;

con l'articolo 7 si consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile di integrare i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le spese sostenute per l'impiego, oltre il normale orario di lavoro, dei vigili del fuoco nella calamità di cui al presente decreto ed in altre occasioni nelle quali il Corpo dei cennati vigili è stato chiamato ad intervenire ed ha operato con eccezionale spirito di sacrificio ed abnegazione;

con gli altri articoli 8 e 9, su iniziativa del Ministero dei lavori pubblici, si disciplinano gli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia della città di Sondrio dalla minaccia della «frana di Spriana»; della viabilità comunale del territorio di Lecco dalla minaccia del collasso del costone roccioso in località Chiuso dello

stesso comune di Lecco; della viabilità provinciale di centri urbani e di impianti idroelettrici nella valle di Formazza (ha già causato tre morti) dal movimento franoso in località Sottofrua.

Si tratta di interventi necessari ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, per i quali le competenti regioni si sono dichiarate impossibilitate ad intervenire a causa della rilevanza del problema che trascende l'ambito locale, e non è possibile attendere che sia varata la legge organica sulla difesa del suolo, data appunto l'urgenza di intervenire. Si è proceduto a dichiarare il preminente interesse nazionale allo scopo di superare eventuali problemi di natura istituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni;

con gli articoli 10 ed 11 si provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, autorizzando la riduzione dello stanziamento previsto per la difesa del suolo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati.

Decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1985.

Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e di attuare interventi per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per far fronte alle necessità di ripristino nel comune di Tesero colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985, è assegnato, nell'anno 1985, alla provincia autonoma di Trento un contributo speciale di lire 30 miliardi per provvedere, anche a mezzo di delega al comune di Tesero, a tutti gli interventi di propria competenza.

Art. 2.

1. Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto della catastrofe del 19 luglio 1985 verificatasi in loca-

lità Stava nel comune di Tesero senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla predetta data.

2. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta sia corredata da una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, il giudice istruttore, assunte le opportune informazioni, può omettere gli adempimenti istruttori di cui all'articolo 728 del codice di procedura civile.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dai provvedimenti provinciali, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità di cui al precedente comma 2.

5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice che ha trattato la domanda stessa ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa, la quale dispone la restituzione della somma ricevuta in base ai benefici eventualmente ottenuti.

6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni previste negli articoli 727 e 729 del codice di procedura civile, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. A tal fine, il presidente del tribunale, su istanza della parte che intende proporre domanda per la dichiarazione di morte presunta e in deroga a quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, designa con proprio decreto il difensore.

Art. 3.

1. È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta indivi-

duazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente, a far tempo dal 1986, dalla provincia autonoma di Trento, la quale vi provvederà con i fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto nonché con le entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 4.

Le successioni dei soggetti deceduti per effetto della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi, se il dante causa è deceduto per la stessa catastrofe.

Art. 5.

Il termine di novanta giorni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, relativi all'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, è ridotto a trenta giorni e quello di quindici giorni, di cui all'articolo 7 della stessa legge, è aumentato a sessanta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi al portatore, o considerati tali, dimorassero o risiedessero, alla data del 19 luglio 1985, nella località Stava nel comune di Tesero.

Art. 6.

1. I contributi e le provvidenze previsti dai precedenti articoli sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettanti ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

2. Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la provincia autonoma di Trento sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della provincia autonoma di Trento di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate.

3. Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

Art. 7.

Per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dal Ministero dell'interno per l'impiego di mezzi e personale dei vigili del fuoco, in occasione della catastrofe di Tesero e di altre calamità, è autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 3.700 milioni, da accreditare al Ministero dell'interno con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Art. 8.

1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi:

- 1) frana di Spriana, nel comune di Sondrio;

2) frana del costone roccioso ex cava Rovelli in località Chiuso, nel comune di Lecco;

3) frana in località Sottofrua, nel comune di Formazza (Novara).

3. Il piano concernente gli interventi relativi alla frana di Spriana comprende anche l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere da realizzare per la salvaguardia della città di Sondrio.

4. Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonchè la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono, di norma, eseguiti dallo Stato e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate, anche col sistema della trattativa privata.

Art. 9.

1. È istituito, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, un comitato di sovrintendenza con il compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia della città di Sondrio, nonchè per l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere medesime.

2. Il comitato, di cui al precedente comma, è così composto:

a) dal provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia, che lo presiede;

b) dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche o un suo delegato;

c) dall'ingegnere capo designato dal Ministero dei lavori pubblici per la provincia di Sondrio;

d) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile e del Ministro per l'ecologia;

e) da due rappresentanti della regione Lombardia;

f) da due rappresentanti del comune di Sondrio.

3. Alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia partecipano con voto deliberativo due rappresentanti della regione Lombardia, due rappresentanti designati dal comune di Sondrio, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile, un rappresentante del Ministro per l'ecologia.

Art. 10.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 8, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione,

sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata per gli anni finanziari dal 1985 al 1989 la complessiva spesa di lire 52 miliardi da ripartire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi, rispettivamente per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 2 del precedente articolo 8. La predetta somma di lire 52 miliardi è iscritta, quanto a lire 47 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 5 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La quota relativa a ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 viene determinata in lire 14 miliardi, di cui lire 12.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 44 miliardi per l'anno 1985 ed a lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « difesa del suolo ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ZAMBERLETTI — MARTINAZ-
ZOLI — ROMITA — VISENTINI —
GORIA — PANDOLFI — NICOLAZZI
— DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI